MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RITA LEVI-MONTALCINI" BAGNOLO CREMASCO
26010 Vicolo Clavelli, 28 - Tel. 0373-648107 – CM CRIC82800E
Email: CRIC82800E@istruzione.it - PEC: CRIC82800E@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO ANTIFUMO

Art.1
Riferimenti normativi

Il quadro di riferimento è rappresentato dalla seguente normativa:
- le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a tutte le stanze ed agli ambiti degli la Legge n.584 del 11/11/1975 "Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico";
- la Legge n.689 del 24/11/1981 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Modifiche al sistema penale";
- il D.P.C.M. del 14/12/1995 "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione dei gestori di servizi pubblici";
- la Circolare del ministero della sanità n.4 del 28/03/2001 concernente "Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di fumo";
- l'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 27.09.2001, relativo a "Linee guida per la tutela e la promozione della salute negli ambienti confinati";
- il D.P.C.M. del 23/12/2003 di "Attuazione dell'art. 51, c. 2 della Legge n.3 del 16/01/2003, come modificato dall'art.7 della Legge n.306 del 21/10/2003" in materia di tutela dei non fumatori;
- l'accordo tra il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 16/12/2004, "Accordo in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'art.51, comma 7, della Legge n.3 del 06/01/2003";
- la circolare del Ministero della salute del 17/12/2004, recante "Indicazioni interpretative ed attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'art.51 della Legge n.3 del 16/01/2003 sulla tutela della salute dei non fumatori";
- la Legge n.311 del 30/12/2004, art.1, commi 189, 190, 191;
- il D.Lgs. n.81 del 09/04/2004, modificato ed integrato con il D.Lgs del 03/08/2009 recante "Attuazione dell'art.1 della Legge n.123 del 03/08/2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luogo di lavoro";
- il D.L. n.104 del 12/09/2013 art.4 relativo alla tutela della salute nelle scuole;
- il CCNL del personale del Comparto Scuola. Pag. 2/4

Art. 2
Finalità

L'Istituzione scolastica coopera con la famiglia perché gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto e alla qualità della vita, all'educazione, alla convivenza civile e alla legalità. Pertanto il presente Regolamento è redatto con una finalità educativa piuttosto che coercitive e si prefigge di:
a) tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica;
b) prevenire l'abitudine al fumo;
c) incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
d) garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;

e) fare della scuola un ambiente “sano”, basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui;
f) far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti in tutti gli spazi della scuola, senza eccezione alcuna;
g) promuovere attività educative sul tema, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute e opportunamente integrate nel Piano dell’offerta formativa (POF) dell’Istituzione scolastica

Art. 3
Ambito di applicazioni e destinatari

Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a tutte gli spazi interni ed esterni di pertinenza di tutte le scuole dell’Istituto Comprensivo.
In particolare è vietato fumare nei sottoelencati spazi:

- aule;
- laboratori, aule speciali e palestre;
- aule docenti, sale di riunioni e locali annessi;
- uffici;
- atri, ingressi e disimpegni;
- corridoi;
- scale;
- locali con sportelli al pubblico;
- sale di attesa;
- servizi igienici;
- cabine ascensori;
- punti di ristoro (aree di posizionamento dei distributori automatici di cibi e bevande) e locali adibiti a refettorio;
- aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche.

Ai fini della tutela della salute e della prevenzione incendi, il divieto di fumo deve essere osservato anche nei seguenti locali:

- dove si utilizzano o stoccano materiali e/o sostanze infiammabili, sostanze combustibili e/o comburenti;
- centrali tecnologiche;
- archivi;
- biblioteche e depositi libri;
- depositi in genere.

Il divieto di fumo è esteso anche all’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche.
Destinatari del presente decreto sono il personale docente, ausiliario e amministrativo della scuola operante presso tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo, nonché tutti i soggetti che frequentano a qualsiasi titolo gli edifici e gli spazi di cui ai precedenti commi.

Art. 4
Informazione divieto di fumo

La divulgazione dell’informazione inerente il divieto di fumo è affidata alla affissione, in posizione facilmente individuabile, di idonea cartellonistica.

La cartellonistica dovrà recare:
- denominazione dell’Ufficio;
- la scritta “VIETATO FUMARE”;
- normativa di riferimento;

- indicazione della sanzione applicabile ai trasgressori;
- nominativo del personale responsabile della vigilanza sull'osservanza del divieto ed indicazione dell'autorità (es.: polizia amministrativa, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, guardie giurate espressamente adibiti a tale servizio) competenti all'accertamento ed alla contestazione delle eventuali infrazioni al divieto.

Nei locali adibiti prevalentemente ad uffici o aule, oltre al modello di cartello, di cui al precedente comma 2, possono essere adottati cartelli con la sola scritta "VIETATO FUMARE".

Art. 5
Responsabili del divieto di fumo

Per garantire il rispetto del divieto di fumo, sono individuati dal Dirigente Scolastico con atto formale, fra il personale, i soggetti, uno per plesso, con il compito di procedere alla vigilanza, all'accertamento ed alla contestazione delle infrazioni.
I soggetti di cui al comma precedente designati al rispetto del divieto di fumo sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo.
I Coordinatori di plesso e i preposti, nell'ambito delle attività e degli spazi di competenza, sono comunque tenuti a vigilare sull'osservanza del divieto.

Art. 6
Contestazione e verbalizzazione delle infrazioni

Le infrazioni al divieto di fumo devono essere verbalizzate utilizzando, esclusivamente, la modulistica fornita dall'ufficio ed attuando le procedure impartite dalla medesima.
Al personale è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

Art. 7
Sanzioni

I trasgressori al divieto di fumo compreso l'utilizzo delle sigarette elettroniche sono soggetti, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa, al pagamento della sanzione amministrativa di legge.
La sanzione è raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o di bambini fino a dodici anni.
L'infrazione al divieto di fumo commessa dal personale scolastico, a causa dell'inosservanza delle disposizioni ed istruzioni impartite con il presente regolamento ai fini della protezione individuale e collettiva, è sanzionabile anche in base alle norme disciplinari in vigore nei confronti del personale docente ed a.t.a., ai sensi del CCNL del comparto scuola.

Art. 8
Rinvio alla normativa vigente

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme vigenti disciplinanti le materie oggetto del Regolamento medesimo.

Art. 9
Entrata in vigore

L'entrata in vigore del presente Regolamento decorre dalla sua pubblicazione all'albo di tutte le scuole dell'Istituto Comprensivo e sul sito web.